

Niente dirigenti «a tempo» per Regioni ed enti locali

cittagiusta - mercoledì 05 agosto 2015

<http://www.cittagiusta.it/niente-dirigenti-a-tempo-regioni-ed-enti-locali/>

Nemmeno le Regioni ed enti locali possono promuovere a dirigente i dipendenti pubblici del comparto mediante procedure che vadano oltre i limiti stabiliti dal decreto legislativo 165/01, il quale costituisce ormai norma di principio applicabile agli enti locali e alle Regioni sia per gli aspetti civilistici (la durata minima del contratto), sia per quelli di natura più strettamente organizzativa (le procedure di scelta dei dirigenti). E ciò dopo la decisione della Corte costituzionale 324/10, per la quale la normativa in questione (articolo 19 del Dlgs 165/01) è «riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato.

La nuova sentenza della Consulta. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile. Ne deriva che, dopo la stangata ricevuta dall'agenzia delle Entrate, anche le Regioni (il meccanismo era contenuto in una legge regionale della Basilicata) si sono viste bloccare dalla Corte costituzionale potenziali promozioni a dirigente pubblico di dipendenti sprovvisti di tale status. Con la sentenza 180/2015, la Consulta stigmatizza l'operato legislativo finalizzato, tra l'altro, ad attribuire, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali a dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3 del comparto Regioni-enti locali in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, previo espletamento di apposite procedure selettive, stabilendo altresì che al dipendente incaricato spettano, per la durata dell'attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con la qualifica dirigenziale.

Il principio. Si afferma ancora una volta il principio per cui l'assegnazione, ancorché temporanea, di personale ad attività e mansioni di rango dirigenziale è in violazione ai requisiti prescritti dal Testo Unico del pubblico impiego. D'altronde, la stessa Corte di cassazione più volte, in passato, ha confermato che «nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato il conferimento di mansioni dirigenziali ad un funzionario direttivo è illegittimo» (ex plurimis, Cassazione Civile, sezione Lavoro: n. 13597 dell'11 giugno 2009, n. 8529 del 12 aprile 2006, n. 10027 del 27 aprile 2007, eccetera). Ben diverso epilogo avrebbe potuto avere una disposizione regionale che valorizzasse l'accesso a procedure selettive concorsuali allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, purché ciò non escluda, o irragionevolmente riduca attraverso norme di privilegio, le possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere del concorso (tra le tante, Corte costituzionale, sentenza 213/2010). Ma forse per questa soluzione, stante il sostanziale blocco derivante dalla ricollocazione del personale delle Province, il tempo è oramai scaduto.